



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ATTESTATO DI CIVICA BENEMERENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.08.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24.09.2021

#### Art. 1

Il Comune di Lesignano de' Bagni, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, istituisce uno speciale segno di benemerenzza al fine di indicare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della comunità e ad elevare il prestigio del Comune.

#### Art. 2

L'Attestato di benemerenzza è destinato a premiare i cittadini lesignanesi, gli enti o le associazioni e gli organismi di Lesignano de' Bagni che si siano particolarmente distinti nel campo del volontariato, delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, dello sport, dell'assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all'attività della pubblica amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà.

In casi particolari, l'attestato può essere conferito alla memoria.

#### Art. 3

L'attestato di civica benemerenzza può essere conferito solennemente, a scadenza biennale, il 29 settembre degli anni pari, in occasione della festività di S. Michele, Patrono del Comune di Lesignano de' Bagni.

#### Art. 4

La concessione della civica benemerenzza è deliberata dalla Giunta Comunale, sentiti primariamente i Capogruppo Consiliari i quali possono entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta comunicazione effettuare le dovute osservazioni.

#### Art. 5

Le proposte di concessione potranno essere formulate da membri della Giunta, del Consiglio Comunale, da enti e da singoli cittadini.

Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi, dovranno essere depositate presso la segreteria comunale entro il trentuno del mese di luglio di ogni anno pari.

#### Art. 6

Gli attestati di benemerenzza da conferirsi non potranno superare ogni volta il numero di tre.

#### Art. 7

L'attestato di benemerenzza civica consiste in un certificato, sottoscritto dal Sindaco, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni, conservato a cura dell'ufficio di Segreteria.

I cittadini benemeriti saranno segnalati al Presidente della Repubblica, tramite la Prefettura di Parma, per la concessione del titolo di Cavaliere della Repubblica.

#### Art. 8

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.